



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29.03.2017

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Imposta municipale propria (IMU)

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Tassa sui rifiuti (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CC. N.19 DEL 25 LUGLIO 2014
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DEL CC. N. 6 DEL 29.03.2017

Indice

TITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.A – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2.A – Presupposto	pag. 3
Art. 3.A – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 4.A – Componenti del tributo	pag. 3
Art. 5.A – Soglie minime di versamento, rimborso, compensazione e accertamento	pag. 3
Art. 6.A – Misura degli interessi	pag. 4
Art. 7.A – Rateazioni	pag. 4
Art. 8.A – Entrata in vigore	pag. 4

TITOLO B – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1.B – Oggetto	pag. 5
Art. 2.B– Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili	pag. 5
Art. 3.B – Disposizioni in materia di aree fabbricabili	pag. 5
Art. 4.B – Disposizioni in materia di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	pag. 6
Art. 5.B – Differimento dei termini in caso di decesso del contribuente	pag. 7
Art. 6.B – Compensazioni	pag. 7

TITOLO C – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1.C – Oggetto	pag. 8
Art. 2.C – Presupposto impositivo	pag. 8
Art. 3.C – Soggetti pasivi	pag. 8
Art. 4.C – Periodi di applicazione del tributo	pag. 8
Art. 5.C – Base imponibile	pag. 9
Art. 6.C– Riduzioni	pag. 9
Art. 7.C – Finalità	pag. 9

TITOLO D – DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1.D – Oggetto	pag. 10
Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 10
Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 11
Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 11
Art. 5.D – Soggetto attivo	pag. 12
Art. 6.D – Presupposto per l’applicazione del tributo	pag. 12
Art. 7.D – Soggetti passivi	pag. 12
Art. 8.D – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 13
Art. 9.D – Esclusione dall’obbligo di conferimento	pag. 14
Art. 10.D – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 14
Art. 11.D – Determinazione della base imponibile	pag. 15
Art. 12.D – Costo di gestione	pag. 16
Art. 13.D – Determinazione della tariffa	pag. 17
Art. 14.D – Articolazione della tariffa	pag. 17
Art. 15.D – Periodi di applicazione del tributo	pag. 17
Art. 16.D – Tariffa per le utenze domestiche	pag. 18
Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche	pag. 18
Art. 18.D – Tariffe per le utenze non domestiche	pag. 19
Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 19
Art. 20.D – Scuole statali	pag. 19
Art. 21.D – Tributo giornaliero	pag. 20
Art. 22.D – Tributo provinciale	pag. 20
Art. 23.D – Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 20
Art. 23.D BIS – Riduzione per compostaggio	pag. 20
Art. 24.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 21
Art. 25.D – Riduzioni per il riciclo	pag. 21
Art. 25.D BIS – Riduzioni “antispreco” per devoluzione gratuita eccedenze alimentari	pag. 22
Art. 26.D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 22
Art. 27.D – Agevolazioni	pag. 23
Art. 28.D – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	pag. 23
Art. 29.D – Obbligo di dichiarazione	pag. 23
Art. 30.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 24
Art. 31.D – Riscossione	pag. 25
Art. 32.D – Rimborsi e compensazione	pag. 25
Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 26
Allegato B – Categorie di utenze non domestiche	pag. 28

TITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cividale del Friuli, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.A - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3.A - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Cividale del Friuli per gli immobili che insistono sul suo territorio.

Art. 4.A - Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della L. 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5.A - Soglie minime di versamento, rimborso, compensazione e accertamento

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando il singolo tributo annuale (IMU o TASI o TARI) complessivamente dovuto, arrotondato ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore ad euro 12,00.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione del tributo versato e non dovuto per importi inferiori ad euro 12,00.

4. Non si dà luogo ad accertamento quando il debito, comprensivo di sanzioni amministrative e/o interessi, ovvero costituito solo da sanzioni amministrative e/o interessi, arrotondato ai sensi della normativa vigente, è inferiore ad euro 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Sono ripetibili nei confronti del destinatario le spese di notifica e/o recapito degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi alle entrate tributarie.

Art. 6.A - Misura degli interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.

Art. 7.A - Rateazioni

1. Avuto riguardo ai termini prescrizionali di cui all'art. 1, comma 163, della L. 27/12/2006, n. 296, il pagamento degli importi derivanti dall'attività accertativa può essere dilazionato, nel caso in cui il contribuente si trovi in comprovate difficoltà di ordine economico, qualora il carico tributario derivante dagli atti di accertamento non impugnati sia di ammontare complessivo superiore ad euro 300,00 con riferimento ad ogni annualità di imposta o ad euro 1.000,00 con riferimento a più annualità di imposta.
2. La domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla condizione di temporanea difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro 60 giorni dal termine per il pagamento dell'atto non impugnato di cui si richiede il pagamento rateale.
3. La rateazione è disposta dal funzionario responsabile del tributo in un massimo di 8 rate bimestrali.
4. Nel caso in cui l'importo complessivo degli atti di accertamento di cui si richiede il pagamento rateale sia superiore ad euro 5.000,00 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria.
5. Al mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata alla scadenza fissata, consegue la revoca della rateazione e l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo ovvero, laddove prevista, all'escussione della fideiussione.

Art. 8.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO B – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1.B - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Cividale del Friuli dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L. 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente titolo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.B - Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

1. In applicazione dell'art.13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il beneficiario deve presentare al Comune di Cividale del Friuli apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti ivi previsti.
3. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio.
4. In caso di perdita dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo il beneficiario è tenuto a presentare apposita comunicazione al Comune.

Art. 3.B - Disposizioni in materia di aree fabbricabili

1. Fermo rimanendo che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si dispone che nell'ambito dell'attività di controllo sulle aree fabbricabili non si dà luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato periodicamente e per zone omogenee dal Comune di Cividale del Friuli.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello come sopra determinato si dà luogo ad accertamento d'imposta tenendo conto sia di tale valore sia delle effettive caratteristiche dell'area oggetto dell'accertamento potendo quindi giungere anche alla determinazione di valori diversi da quelli pre-determinati.
3. E' facoltà del contribuente richiedere al Comune indicazioni in ordine al valore sul quale calcolare l'IMU relativa all'area fabbricabile posseduta.
4. Il Comune è tenuto a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa; non si dà luogo ad accertamento se il contribuente versa l'imposta sulla base del valore così comunicato.
5. Entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione la Giunta comunale può provvedere all'aggiornamento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del presente articolo.

Art. 4.B - Disposizioni in materia di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
2. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'immobile s'intende non utilizzato qualora siano compresenti le seguenti caratteristiche: immobile vuoto (privo di mobili e suppellettili), sfritto e privo di contratti attivi di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica).
3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta al Comune una dichiarazione, debitamente documentata, con la quale attesta lo stato di inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Successivamente l'ufficio competente provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti. Nel caso in cui sia confermata la sussistenza dei requisiti l'agevolazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. In caso contrario l'ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, il contribuente presenta al Comune una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato, e l'assenza di utilizzo dell'immobile. In questo caso l'agevolazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.
5. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità e l'effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa in vigore.
6. La riduzione cessa, in ogni caso, con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504.

7. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art. 5.B -Differimento dei termini in caso di decesso del contribuente

1. Nel caso di decesso del contribuente i termini di versamento dell'IMU relativa agli immobili caduti in successione che scadono entro tre mesi dalla data di apertura della successione sono prorogati di sei mesi dalla scadenza originaria od eventualmente ad un anno per motivate ed oggettive condizioni.
2. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione dell'eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore del nascituro.

Art. 6.B - Compensazioni

1. Il contribuente può compensare l'imposta municipale propria versata in eccedenza al Comune con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. A tal fine il contribuente deve presentare al Comune apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi.

TITOLO C – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Cividale del Friuli del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla L. 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446 e dall'art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente titolo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.C –Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3.C - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi sono i possessori o detentori di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 2.C di questo Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 671, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La soggettività passiva in caso di locazione finanziaria è disciplinata dall'art. 1, comma 672, della L. 27/12/2013, n. 147.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare il soggetto passivo TASI è individuato dall'art.1, comma 673, della L. 27/12/2013, n. 147.
4. La soggettività passiva relativa a locali in multiproprietà e centri commerciali è disciplinata dall'art. 1, comma 674, della L. 27/12/2013, n. 147.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 27/12/2013, n. 147 nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

Art. 4.C - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 5.C - Base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.B del presente regolamento.
3. Si applicano inoltre le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Art. 6.C - Riduzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può riconoscere le riduzioni.

Art. 7.C - Finalita'

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio anagrafe e stato civile
 - b. Servizi socio assistenziali
 - c. Servizi di polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza)
 - d. Servizio di protezione civile
 - e. Servizi di illuminazione pubblica
 - f. Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombramento neve)
 - g. Servizi cimiteriali
 - h. Gestione beni demaniali e patrimoniali, del patrimonio storico, artistico e culturale
 - i. Servizi relativi alla cultura, ai beni culturali e allo sport
 - l. Servizi relativi ai parchi e di tutela ambientale, di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
 - m. Servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali
 - n. Altri servizi generali non forniti a singoli.
2. Il costo di ciascuno dei servizi di cui al comma precedente viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

TITOLO D – DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Cividale del Friuli della Tassa sui Rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01.01.2014, istituita dalla Legge 27/12/2013 n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446 e dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi della Legge n. 228/2012 fino a specifica emanazione di decreto attuativo.
5. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il presente titolo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.D - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3.D - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. L'assimilabilità ai rifiuti urbani può essere stabilita e variata, con appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio.
3. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio. Tale criterio consente di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R 158/99, il cui valore massimo è fissato in 180 Kg/mq per anno (0,60 kg/mq per giorno).

Art. 4.D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della successiva normativa sopravvenuta:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5.D - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6.D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7.D - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8.D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) Utenze domestiche

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

Le esclusioni di cui sopra sono applicabili fino all'entrata in vigore di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento.

b) Utenze non domestiche

1. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
2. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
3. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
4. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
5. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
6. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
7. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

8. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
9. per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo tra i condomini.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.D.

Art. 10.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4.D, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.D del presente Regolamento.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% di riduzione della superficie
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Farmacie, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	5
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	20
Falegnamerie, attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie	10
Qualsiasi altra attività non prevista in elenco ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	10

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
Il Comune potrà effettuare controlli a campione richiedendo la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

Art. 11.D - Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, o della Tarsu di cui al Capo III° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito

provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate che attesta l' avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l' allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all' art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall' ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All' atto dell' entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell' art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell' unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all' albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l' area di proiezione al suolo della pensilina.

Art. 12.D - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal gestore del servizio igiene urbana, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 8 del D.P.R. 158/1999.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all' utilizzo di beni e strutture di terzi, o all' affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all' anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall' autorità competente all' approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall' ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13.D - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14.D - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15.D - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16.D - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17.D - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito pertinenziali dell'abitazione verterà applicata la medesima tariffazione dell'unità abitativa a cui sono asservite.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Per le altre utenze domestiche (seconde case) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali ad utenze domestiche si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica nell'abitazione nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 18.D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20.D - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21.D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 comma 1 lett. A) (agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22.D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 23.D BIS – Riduzione per compostaggio

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. Qualora il contribuente richieda e riceva in comodato dal Comune di Cividale del Friuli il composter, la riduzione in oggetto verrà riconosciuta d'ufficio con decorrenza dalla data di consegna dello stesso ovvero dal 1/1/2017 se precedente.

3. Nel caso in cui il contribuente provveda ad acquistare autonomamente il composte, la riduzione avrà decorrenza dal giorno di presentazione di apposita istanza corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il suo acquisto e l'effettiva sua presenza, localizzazione e utilizzo presso l'abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Per l'anno 2017, qualora il compostaggio sia già stato avviato, la riduzione tariffaria avrà effetto retroattivo dalla data di effettiva presenza, localizzazione e utilizzo del composte presso l'abitazione del richiedente a condizione che venga presentata apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il 30/09/2017.
5. L'istanza rimane valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 24.D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25.D - Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura:
 - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente.

4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25.D BIS – Riduzioni “antispreco” per devoluzione gratuita eccedenze alimentari

1. Ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, come modificato dall'art. 17 della L. 19/8/2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari a enti pubblici, associazioni regolarmente costituite e fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e beneficenza, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscono gratuitamente a persone indigenti del Comune di Cividale del Friuli, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento chilogrammi in un anno ed è proporzionale al rapporto tra i Kg ceduti gratuitamente e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente; l'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
4. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel corso del quale le cessioni gratuite sono effettuate, della richiesta di riduzione redatta su apposito modulo predisposto dal Comune.

La suddetta richiesta di riduzione dovrà essere corredata:

- dalla dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto donante in cui attesta:
 - a) i dati e gli elementi richiesti per beneficiare della riduzione in conformità alla L. 19/8/2016 n. 166;
 - b) l'avvenuta acquisizione ai propri atti della dichiarazione resa dal soggetto destinatario delle eccedenze alimentari in cui attesta i dati e gli elementi richiesti dalla L. 19/8/2016 n. 166 oltreché il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in aderenza alle finalità istituzionali a favore delle persone indigenti del Comune di Cividale del Friuli;
- dall'eventuale ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare complessivo delle riduzioni applicate alle suddette utenze non domestiche non può superare, per l'anno di competenza, la somma complessiva di € 10.000,00. Qualora tale limite venisse superato, le riduzioni verranno ridotte proporzionalmente fino a riportare la sommatoria delle stesse a tale cifra.

Art. 26.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei

rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 2000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27.D - Agevolazioni

1. In sede di deliberazione tariffaria, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 27/12/2013 n. 147, nella modulazione delle tariffe si applicano le seguenti agevolazioni:

A.

Classe	Categoria di attività	% di riduzione della tariffa
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15
23	Mense, birrerie, amburgherie	15
24	Bar, caffè, pasticceria	10
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	20

- B. La tariffa applicabile viene ridotta del 70% per le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, connesse alle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con esclusione delle aree scoperte operative di cui all'art. 24.D.

Art. 28.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, con esclusione di quelle previste all'art. 27.D, non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

Art. 29.D - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare e la relativa variazione.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30.D - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli di denuncia messi a disposizione dal comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31.D - Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato di norma in un numero di rate semestrali non inferiori a due, aventi di regola scadenza nei mesi di maggio e novembre.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
4. Per ragioni tecnico procedurali, il funzionario responsabile può con proprio atto variare il numero e la scadenza delle rate.

Art. 32.D - Compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 31.D, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le sostanze aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili – ferrosi, non ferrosi e leghe -, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
- imballaggi primari e secondari (quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti (con composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica ed esclusi gli scarti di lavorazione: ad esempio tapparelle, sedie, divani);
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine;

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici (non dei degenti infettivi), pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Artigiani tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club